



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VII

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTE le disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii., recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

VISTO il D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 449/1999, che affida all'Amministrazione il compito di definire la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, di predisporre il calendario delle manifestazioni ippiche, di coordinare l'attività degli ippodromi e di determinare gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze;

VISTA la Legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l'art. 23-*quater*, comma 9, del richiamato Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 3, il quale ha disposto, tra, l'altro, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume il nome di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VII

del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il D.M. n. 12939 del 20 dicembre 2019, con il quale sono stati adottati i principi generali per la formulazione del calendario delle corse a partire dalla programmazione dell'anno 2020 e che ha stabilito l'adozione, su base annuale, di un decreto dipartimentale recante i criteri per la redazione del calendario annuale delle corse;

CONSIDERATO che il predetto D.M. dispone che il calendario nazionale delle corse sia adottato sulla base di principi volti a garantire un adeguato numero di giornate di corse per l'attività di selezione e di preparazione alle corse di selezione, l'armonizzazione delle diverse esigenze che riguardano la selezione agonistica, l'attività degli ippodromi e degli operatori e per consentire una distribuzione territoriale degli ippodromi in attività nella singola giornata funzionale alla programmazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”*, come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11/01/2021 al numero 14, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;

VISTO il D.P.R del 23 gennaio 2023, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito al dott. Stefano Scalerà l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

VISTO il decreto dipartimentale n. 642870 del 15/12/2022, con cui, sino al 28 febbraio 2023 è prorogato il decreto dipartimentale n. 679963 del 28 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 17 gennaio 2022 al n. 24, recante criteri per la redazione del calendario annuale delle corse;

VISTO il D.D.G. prot. n. 650541 del 10/12/2021, con il quale è stata adottata, tra l'altro, la Circolare di programmazione delle corse al trotto per gli anni 2022 e 2023, come modificata con D.D.G. prot. n. 653891 del 13.12.2021;

VISTO il D.D.G. prot. n. 64384 dell'8 febbraio 2023, recante l'approvazione della Circolare di programmazione delle corse al galoppo per l'anno 2023 e l'aggiornamento alla Circolare di programmazione delle corse al trotto e le Disposizioni attuative della programmazione delle corse al trotto relative all'anno 2023;

CONSIDERATO che per effetto della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e del successivo D.M.E.F. 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto*



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VII

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024", per l'esercizio finanziario 2023 lo stanziamento, in termini di competenza, sul capitolo di spesa 2295, destinato al montepremi, è pari ad Euro 86.349.076, con conseguente necessità di revisione in diminuzione del numero delle giornate di corse da programmare per l'anno 2023, rispetto a quelle programmate per l'anno 2022;

RAVVISATA l'opportunità di individuare i criteri per la formulazione del calendario nazionale delle corse per l'intero anno 2023;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno 2023 l'attività di redazione del calendario annuale delle corse deve razionalizzare, su base annuale, il numero delle giornate di corse distinto per disciplina, al fine di giungere ad un più equilibrato rapporto tra funzionalità delle corse, sviluppo agonistico e montepremi.
2. Per l'anno 2023 le giornate di corse sono previste nel numero complessivo di 874 giornate per il trotto, di cui 260 inserite in apposito circuito organizzato a livello centralizzato dall'Amministrazione, e di 428 giornate di corse al galoppo, oltre alle giornate aggiuntive finanziate dalla Regione Sardegna e da altri enti territoriali.
3. Al fine di garantire un adeguato numero di giornate di corse per l'attività di selezione e di preparazione alle corse di selezione, le competizioni riservate ai cavalli di due anni, di tre anni e di quattro anni non possono essere inferiori al numero di 3.400 per il trotto ed al numero di 1.500 per il galoppo.

Art. 2

1. Per armonizzare le diverse esigenze che riguardano la selezione agonistica, l'attività degli ippodromi e degli operatori, il numero massimo delle corse disputabili per giornata è stabilito in nove per il trotto ed in sei per il galoppo, salvo autorizzazione, previa richiesta da parte delle società interessate, di un maggior numero di corse, in occasione di manifestazioni di particolare interesse. Le società di corse, previo accordo con le associazioni di categoria, nell'ambito delle risorse stanziare a livello di giornate ordinarie, possono presentare all'approvazione dell'Amministrazione una proposta di aumento del numero di corse o di incremento del montepremi medio per corsa con conseguente rimodulazione del numero di giornate, che non deve recare pregiudizio all'articolazione complessiva del calendario nazionale.
2. Su base annuale, l'assegnazione del montepremi, da attribuire agli ippodromi, è definito tenuto conto del rapporto costo/benefici, dell'esigenza di razionalizzare la distribuzione delle giornate di



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VII

corsa e delle risorse finanziarie disponibili. Nell'ipotesi di impianti di nuova apertura che in ogni caso non abbiano svolto nell'anno precedente alla data di approvazione del presente provvedimento attività di corse, il montepremi è determinato in funzione delle risorse finanziarie disponibili e del bacino di utenza in modo da non creare squilibri rispetto alle altre aree geografiche.

3. Il recupero di convegni o corse non disputati è escluso qualora la mancata effettuazione dipenda da cause non riconosciute di forza maggiore dall'Amministrazione oppure da scioperi. In tale fattispecie, come in caso di revoca del riconoscimento alla singola Società di corse, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare ad altri ippodromi le giornate di corse inserite in calendario oppure utilizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione nazionale tenendo conto della collocazione geografica e del bacino di utenza.

Art. 3

1. Nel calendario nazionale delle corse ippiche per l'anno 2023 le giornate di corse, da attribuire agli ippodromi, sono definite su base annuale tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e del numero delle giornate programmate nell'anno 2022, con variazioni in diminuzione per specifiche esigenze tecniche di programmazione, correlate ai risultati in termini di cavalli partiti nell'anno 2022, ove inferiori alla media nazionale per le corse disputate nel medesimo anno 2022.

2. Nell'ipotesi di impianti di nuova apertura, i quali non abbiano svolto in tale periodo attività di corse, i convegni saranno programmati in considerazione del numero di giornate assegnate nella macroarea, in modo da non arrecare pregiudizio agli ippodromi già in attività nel medesimo bacino di utenza ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

3. Su base annuale, il numero di giornate di corse per singolo giorno e nel totale annuale deve essere tale da garantire una distribuzione territoriale il più possibile omogenea tra gli ippodromi in attività, attraverso l'individuazione di giornate di particolare rilevanza, la cui programmazione, per quanto attiene la disciplina del trotto, può avvenire a livello centralizzato, con dotazioni in funzione dello stanziamento assegnato al singolo ippodromo.

4. Nella redazione del calendario, deve essere evitata la sovrapposizione tra ippodromi limitrofi per specialità, in considerazione della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina.

Art. 4

1. Al fine di costruire un percorso tecnico volto alla selezione dei migliori cavalli, il calendario annuale e le relative dotazioni dei Grandi Premi del trotto viene emanato sulla base degli accordi raggiunti in sede dell'Unione Europea del Trotto, tenendo conto anche delle risorse finanziarie disponibili.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VII

2. L'assegnazione dei Grandi premi ANACT, del Gran Premio FEDERNAT e del Palio dei Proprietari, per il trotto viene effettuata a seguito di presentazione, da parte delle Società di corse interessate, di un progetto relativo alle modalità di organizzazione dell'evento.
3. Il calendario annuale e le relative dotazioni delle corse di Gruppo e Listed di galoppo viene emanato secondo la classificazione operata dal Comitato Pattern Europeo sulla base dei rating dei cavalli partecipanti alle corse e delle disposizioni contenute nell'European Pattern Book che disciplinano le corse di Gruppo e Listed dei diversi paesi aderenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 5

1. La programmazione delle corse degli ippodromi in attività è organizzata su sei giorni la settimana, ordinariamente da martedì a domenica, salvo festività.
2. Nella singola giornata, la programmazione delle corse è articolata, salvo esplicita autorizzazione, nella fascia oraria tra le 14,00 e le 20,30. Nel periodo estivo, che decorre dal 6 giugno 2023 al 2 settembre 2023, le corse devono svolgersi nella fascia oraria dalle 18,00 alle 23,30 (orario di partenza dell'ultima corsa della giornata). Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente qualora la disputa delle giornate di corse avvenga in condizioni di temperatura e di umidità relativa tali da consentire l'attività agonistica del cavallo in condizioni di sicurezza e di benessere. Per il pagamento dei compensi dovuti agli addetti al controllo e disciplina corse l'indennità notturna sarà corrisposta per le giornate in cui l'ultima corsa parte dopo le ore 22.00.

Art. 6

La predisposizione del palinsesto deve avvenire indirizzando la programmazione, in modo da lasciare intercorrere, tra l'una e l'altra corsa, una costanza di tempo che oscilla da un minimo di 10 minuti ad un massimo di 20 minuti in occasione della programmazione Grandi Premi del trotto e corse di Gruppo, Listed ed Handicap principali di galoppo e nelle altre fasce orarie.

Art. 7

1. Al fine di ottimizzare la programmazione delle corse, l'Amministrazione può autorizzare l'espletamento di specifiche manifestazioni aggiuntive, con provvedimento del Direttore Generale che ne disciplina le modalità.
2. La predisposizione dei libretti-programma deve avvenire in ogni caso nel rispetto dello stanziamento massimo previsto per il singolo ippodromo e osservando le disposizioni dirette ad evitare sovrapposizioni con ippodromi limitrofi per specialità nella formulazione delle corse, tenuto



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VII

conto della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina.

3. L'Amministrazione opera il monitoraggio sulle risorse utilizzate per il montepremi, provvedendo, ove necessario, a rimodulare le dotazioni dei premi stabiliti per ogni singola giornata di corse.

Il Capo Dipartimento
Stefano SCALERA
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)